



Comune di **Ravenna**



Comune di Ravenna

Area: AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Servizio proponente: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Dirigente: Angela Marchetti

Cod. punto terminale: PROGE

Ravenna, 23/06/2026

Fascicolo: N.132/2018

Classifica: 6.3

N.° proposta: 1801

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1603/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI CONTROLLO DEI DEPOSITI STRUTTURALI SISMICI, COSÌ COME PREVISTO DALLA L.R. 30 OTTOBRE 2008 N. 19, ART. 13 COMMA 4..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 672 del 30/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2025/2027;
- il Dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al Servizio proponente;

Visto:

- lo Statuto del Comune di Ravenna;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 267/00 art. 107;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.23 del 21/10/2004 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326" e ss.mm.ii.;
- il Decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.;
- l'art. 13 comma 4 della Legge Regionale n.19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la delibera di Giunta Regionale n.1661 del 02/11/2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso";
- la delibera di Giunta Regionale n.1373 del 26/09/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del Permesso di Costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008";
- la Legge Regionale n.15 del 30/07/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta Regionale n.1934 del 19/11/2018 "Approvazione di atto di indirizzo recante "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n.19 del 2008"";
- la circolare PG-2020-0077588 del 31/01/2020 della Regione Emilia Romagna, riguardante "Indicazioni procedurali in seguito alla modifica dell'art. 94 bis del T.U. di cui al DPR 380/2001, introdotta dall'art. 9-quater della Legge n.156/2019"
- la delibera di Giunta Regionale n.1814 del 07/12/2020 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi

strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020”;

- il decreto-legge 29/05/2024 n.69, convertito, con modificazioni dalla legge 24/07/2024 n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”;
- la Legge Regionale n. 5 del 27/07/2025 “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15” e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
- la delibera di Giunta Regionale n.1744 del 27/10/2025 “Atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli art. 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario”;
- la determinazione dirigenziale DO/2012 n.125 del 08/08/2012 ad oggetto “Definizione modalità per controllo a campione sui depositi strutturali sismici, così come previsto dalla L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 art. 13 comma 4”;

Considerato che, a seguito delle nuove disposizioni normative, si rende necessario modificare la procedura delle verifiche dei depositi sismici;

Considerato inoltre che, a seguito dell’aggiornamento già intervenuto in data 23/12/2025 con Determinazione Dirigenziale n. 3325/2025, il flusso delle pratiche sismiche oggetto di controllo è risultato significativamente superiore agli standard minimi previsti per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e che, tenuto conto delle risorse di personale attualmente disponibili, risulta necessario apportare ulteriori modifiche al fine di garantire il rispetto dei termini previsti per l’espletamento delle relative attività;

Valutato che, a seguito di adeguato approfondimento con i servizi S.U.E. e S.U.A.P., la procedura più idonea in grado di rispettare al contempo i principi di semplificazione e di efficacia dell’azione amministrativa (con modalità di controllo tempestivo), nonché di trasparenza ed equità, è stata individuata come di seguito:

1. Saranno oggetto di controllo sistematico tutti i depositi sismici collegati a:
 - a) *Permessi di costruire (PdC), nel caso di presentazione contestuale;*
 - b) *Pratiche di sanatoria edilizia e/o istanze di fiscalizzazione;*
 - c) *Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, identificati negli Allegati A e B della D.G.R. n.1661/2009;*
2. *A copertura di una quota sufficiente a garantire la percentuale fissata dalla norma, l’Ufficio Sismica controllerà una percentuale pari al 20% del totale dei depositi strutturali sismici presentati allo Sportello Unico;*
3. *La percentuale di cui sopra sarà ricavata mediante estrazione “a campione” eseguita tramite sorteggio di 2 (due) numeri da 0 a 9 ogni bimestre. Tutti i depositi strutturali inseriti dallo “Sportello Unico” nei successivi due mesi di riferimento, il cui numero di Protocollo Generale (P.G.) con cui sono stati acquisiti termina con uno dei due numeri sorteggiati, saranno oggetto di verifica. Di tale estrazione verrà ogni volta redatto apposito verbale;*
4. *Il verbale verrà contestualmente inviato al Dirigente del S.U.E. ed al funzionario responsabile U.O. Controllo Edilizio il quale comunicherà al personale preposto alla registrazione dei depositi strutturali i numeri estratti ed il bimestre oggetto del campionamento;*
5. *Il personale preposto alla registrazione, dopo l’attribuzione del numero progressivo di pratica sismica, per le pratiche campionate o soggette a controllo sistematico, dovrà informare il tecnico progettista che il deposito sarà oggetto di verifica da parte del competente Ufficio Sismica per i controlli di legge. La comunicazione avverrà telematicamente tramite il back-office VBG, coinvolgendo anche l’Ufficio Sismica, l’istruttore incaricato del S.U.E. e, se di competenza, il S.U.A.P.;*
6. *Fermo restando il sistema del controllo a campione, l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a verifica anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi sulla documentazione depositata anche a fronte di motivate segnalazioni, in analogia a quanto prevede il D.P.R. n.445/2000 all’art. 71 per le autocertificazioni; in caso emergano irregolarità verranno assunti i provvedimenti ai sensi di legge in base a quanto prescritto in materia di autotutela. Parimenti potranno essere inviate dal S.U.E. pratiche afferenti la “regolarizzazione strutturale” di cui alla D.G.R. n.1744/2025 in merito a interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) o varianti non sostanziali (VnS), a fronte di eventuali dubbi su quanto asseverato dal tecnico professionista all’interno di pratiche edilizie;*

7. *I depositi estratti, entro i termini previsti dalle norme vigenti, saranno oggetto di specifica verifica / istruttoria da parte dell'Ufficio Sismica del Comune, al fine del rilascio del parere favorevole. In caso di irregolarità ed inadempienze o carenze di qualsiasi genere, si provvederà all'invio di una richiesta di integrazione e/o all'emissione di un parere negativo qualora le stesse risultino non altrimenti sanabili;*
8. *L'Ufficio si riserva in ogni caso la possibilità di apportare modifiche alle suddette procedure, anche in relazione ad eventuali criticità o problematiche rilevate nel corso dello svolgimento delle funzioni di competenza.*

Osservato che quanto sopra risponde appieno al principio di snellezza e semplificazione e nel contempo anche di tutela e controllo del territorio della Pubblica Amministrazione, proporzionale alle risorse disponibili

DETERMINA

Di adottare in via generale e, come da L.R. 19/2008 art. 13 comma 4, **la procedura** come di seguito indicata:

1. *Saranno oggetto di controllo sistematico tutti i depositi sismici collegati a:*
 - a) *Permessi di costruire (PdC), nel caso di presentazione contestuale;*
 - b) *Pratiche di sanatoria edilizia e/o istanze di fiscalizzazione;*
 - c) *Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, identificati negli Allegati A e B della D.G.R. n.1661/2009;*
2. *A copertura di una quota sufficiente a garantire la percentuale fissata dalla norma, l'Ufficio Sismica controllerà una percentuale pari al 20% del totale dei depositi strutturali sismici presentati allo Sportello Unico;*
3. *La percentuale di cui sopra sarà ricavata mediante estrazione "a campione" eseguita tramite sorteggio di 2 (due) numeri da 0 a 9 ogni bimestre. Tutti i depositi strutturali inseriti dallo "Sportello Unico" nei successivi due mesi di riferimento, il cui numero di Protocollo Generale (P.G.) con cui sono stati acquisiti termina con uno dei due numeri sorteggiati, saranno oggetto di verifica. Di tale estrazione verrà ogni volta redatto apposito verbale;*
4. *Il verbale verrà contestualmente inviato al Dirigente del S.U.E. ed al funzionario responsabile U.O. Controllo Edilizio il quale comunicherà al personale preposto alla registrazione dei depositi strutturali i numeri estratti ed il bimestre oggetto del campionamento;*
5. *Il personale preposto alla registrazione, dopo l'attribuzione del numero progressivo di pratica sismica, per le pratiche campionate o soggette a controllo sistematico, dovrà informare il tecnico progettista che il deposito sarà oggetto di verifica da parte del competente Ufficio Sismica per i controlli di legge. La comunicazione avverrà telematicamente tramite il back-office VBG, coinvolgendo anche l'Ufficio Sismica, l'istruttore incaricato del S.U.E. e, se di competenza, il S.U.A.P.;*
6. *Fermo restando il sistema del controllo a campione, l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a verifica anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi sulla documentazione depositata anche a fronte di motivate segnalazioni, in analogia a quanto prevede il D.P.R. n.445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni; in caso emergano irregolarità verranno assunti i provvedimenti ai sensi di legge in base a quanto prescritto in materia di autotutela. Parimenti potranno essere inviate dal S.U.E. pratiche afferenti la "regolarizzazione strutturale" di cui alla D.G.R. n.1744/2025 in merito a interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) o varianti non sostanziali (VnS), a fronte di eventuali dubbi su quanto asseverato dal tecnico professionista all'interno di pratiche edilizie;*
7. *I depositi estratti, entro i termini previsti dalle norme vigenti, saranno oggetto di specifica verifica / istruttoria da parte dell'Ufficio Sismica del Comune, al fine del rilascio del parere favorevole. In caso di irregolarità ed inadempienze o carenze di qualsiasi genere, si provvederà all'invio di una richiesta di integrazione e/o all'emissione di un parere negativo qualora le stesse risultino non altrimenti sanabili;*
8. *L'Ufficio si riserva in ogni caso la possibilità di apportare modifiche alle suddette procedure, anche in relazione ad eventuali criticità o problematiche rilevate nel corso dello svolgimento delle funzioni di competenza.*

Si precisa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Angela Marchetti.

DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Angela Marchetti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)